



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario (relatore)
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 26 gennaio 2022

Richiesta di parere del Comune di Castelvetro Piacentino (PC)

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014

n. 3/SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Vista la "convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio delle funzioni di controllo e consultiva di cui alla legge n. 131 del 2003" tra la Regione Emilia-Romagna, questa Sezione regionale di controllo ed il Consiglio delle autonomie locali;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Comune Castelvetro Piacentino (PC) in data 16 novembre 2021;

Vista la nota di sintesi istruttoria del gruppo tecnico del Consiglio delle autonomie locali sulla richiesta di parere formulata, inviata a questa Sezione in data 12 gennaio 2022;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 8 del 25 gennaio 2022 con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

udito nella camera di consiglio il relatore, referendario Marco Scognamiglio;

Ritenuto in

FATTO

1. Il Sindaco del Comune di Castelvetro Piacentino (PC) ha rivolto a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, chiedendo "se la quota riferita agli incentivi ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 [...] possa essere riconosciuta al RUP e secondo la ripartizione prevista dalla vigente regolamentazione comunale anche per i contratti di cui all'art. 183 (Finanza di progetto) del d.lgs. 50/16".

2. Il Consiglio delle autonomie locali (C.A.L.), in applicazione della convenzione in essere con questa Sezione, ha istruito la richiesta di parere e fatto pervenire la propria nota conclusiva, riepilogativa degli approdi della giurisprudenza consultiva contabile in materia di incentivi per funzioni tecniche in relazione a contratti differenti dall'appalto.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare rispetto all'esame nel merito della questione, questa Sezione è tenuta a verificarne l'ammissibilità, ovvero la concomitante sussistenza dei presupposti (soggettivo e oggettivo) richiesti dalla legge. La funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo di questa Corte dei conti rinviene il proprio fondamento normativo nell'art. 7, comma 8, della legge

5 giugno 2003, n. 131, secondo il quale «le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città Metropolitane».

In base a consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'ammissibilità della richiesta devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

- la richiesta deve essere formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati alla richiesta (ammissibilità in senso soggettivo);

- il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che può assumere un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli e non può ampliarsi a tal punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria; il parere di questa Corte può inoltre essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo pertanto ogni valutazione su atti o casi specifici, che determinerebbe un'ingerenza nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione; la questione sottoposta, infine, non deve interferire con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie (ammissibilità in senso oggettivo).

1.1. La richiesta di parere all'odierno esame risulta ammissibile sotto l'aspetto soggettivo in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune, organo legittimato a rappresentare l'ente.

1.2. Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere, avente ad oggetto i limiti l'astratta possibilità per il Comune di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), in relazione alle attività finalizzate al

perfezionamento di contratti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 183 del medesimo Codice, presenta il requisito della generalità e astrattezza e non interferisce con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o di diverso ordine giurisdizionale.

2. Al quesito formulato dal Comune di Castelvetro Piacentino va data risposta negativa.

La giurisprudenza consultiva della Corte dei conti è concorde nell'escludere l'applicabilità dello speciale incentivo di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici alle attività finalizzate alla conclusione di contratti di partenariato pubblico privato.

La deliberazione n 15/2019/QMIG della Sezione delle Autonomie aveva chiarito che gli incentivi per funzioni tecniche non possono essere riconosciuti per le attività svolte in relazione a contratti di concessione.

In seguito a tale pronunciamento, l'orientamento da subito maggioritario ha avuto modo di affermare che il principio enunciato dalla Sezione delle Autonomie trova completa e totale applicazione non solo nell'ipotesi di concessione, ma anche in relazione alle altre forme contrattuali rientranti nella nozione di partenariato pubblico privato (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 211/2019/PAR, 429/2019/PAR, n. 110/2020/PAR).

Tale indirizzo è stato avallato dalla Sezione delle Autonomie che, con deliberazione 10/2021/QMIG, ha definitivamente chiarito che per le fattispecie di partenariato pubblico privato, disciplinate dagli art. 180 seguenti del Codice, non trova applicazione il sistema di incentivazione previsto dall'art. 113.

La finanza di progetto, disciplinata dall'art. 183, rientra senza dubbio nella nozione di partenariato pubblico privato e pertanto, in relazione a tale fattispecie, ne va esclusa l'incentivabilità a norma dell'art. 113 del Codice.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, in risposta al quesito posto dal Comune di Castelvetro Piacentino, afferma il seguente principio: non sono incentivabili, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le attività svolte in relazione ad una fattispecie di finanza di progetto, di cui all'art. 183 del medesimo decreto legislativo.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al **Sindaco del Comune di Castelvetro Piacentino (PC)** e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Invita il Comune alla pubblicazione della presenta deliberazione sul sito istituzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. f) della legge 6 novembre 2012, n. 190, che consente di individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, e nel rispetto del principio generale della trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022.

Il relatore

Marco Scognamiglio

(firmato digitalmente)

Il presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 28 gennaio 2022

Il funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)